

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/10/2019.



COMUNE DI Tadasuni

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

SOMMARIO

- ART. 1 - Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare
- ART. 2 - Costituzione e durata della Compagnia Barracellare
- ART. 3 - Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare
- ART. 4 - Membri della Compagnia Barracellare
- ART. 5 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
- ART. 6 - Criteri di preferenza dei Barracelli
- ART. 7 - Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare
- ART. 8 - Immissione in servizio
- ART. 9 - Comandante della Compagnia barracellare, requisiti ed attribuzioni
- ART. 10 - Nomina e funzione del Segretario
- ART. 11 - Contabilità e Amministrazione
- ART. 12 - Utili della Compagnia Barracellare
- ART. 13 - Responsabilità della Compagnia Barracellare
- ART. 14 - Competenza territoriale della Compagnia Barracellare
- ART. 15 - Accertamento violazioni di norme
- ART. 16 - Attività di collaborazione
- ART. 17 - Assicurazione e custodia dei beni
- ART. 18 - Premi di assicurazione
- ART. 19 - Tariffe e compensi
- ART. 20 - Furti e danneggiamenti
- ART. 21 - Indennità
- ART. 22 - Perizia dei danni
- ART. 23 - Requisiti degli arbitri
- ART. 24 - Tariffe – bestiame tenturato
- ART. 25 - Infrazioni e sanzioni disciplinari
- ART. 26 - Sospensione cautelare
- ART. 27 - Provvedimenti disciplinari per il capitano
- ART. 28 - Rinvio

ART. 1

Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare

E' costituita nel comune di **TADASUNI** una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento con sede legale presso la Casa Comunale sita in via Torino n. 1.

La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei loro componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

ART. 2

Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il primo ottobre e il trentuno dicembre, dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

ART. 3

Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988,N. 25 in particolare deve:

1. Salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. Collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di :
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
3. Prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.L.vo n. 22/97 e s.m.i (Decreto Ronchi), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
4. Collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e delle aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
5. Salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, e all'interno della stessa, nonché

eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.

6. Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione Comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate. Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

ART. 4

Membri della Compagnia Barracellare

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, considerata l'estensione, la morfologia del territorio e le caratteristiche agricolo-pastorali del comune, non può essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 20.

Il Corpo ufficiali sarà costituito da un capitano e due tenenti.

ART. 5

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a - maggiore età;
- b - godimento dei diritti civili e politici;
- c - non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e – aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f - idoneità fisica,
- g - potersi validamente obbligare;
- h – conoscenza del territorio;

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- A. Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- B. Possedere una riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di TADASUNI';
- C. Possedere regolare Patente di Guida almeno di categoria B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di TADASUNI.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art.13 comma 6° L.R. 25/88.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al Comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

ART. 6

Criteri di preferenza dei barracelli

I requisiti preferenziali per la nomina dei Barracelli saranno nell'ordine:

1. Residenza o figlio di residenti;
2. Attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'art. 2 della L.R. 15 Luglio 1988 n. 25.

ART. 7

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il nominativo del capitano. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte all'autorità competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predisponde, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti, ne delibera la costituzione. Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco o suo delegato con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

ART. 8

Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimata le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 24), possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 9

Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e attribuzioni

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

1. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 5), primo e terzo comma, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a. aver compiuto il 25° anno di età;

b. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o, possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi di Polizia dello Stato, delle Guardie di Finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre 10 anni.

La Compagnia sorveglia con apposite attività di controllo, di giorno e di notte, la campagna e le zone limitrofe dell'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le squadre, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la Sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione; stabilisce tempi e luoghi per le denunce e per gli orari d'Ufficio. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano viene sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 10

Nomina e funzione del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, o, ne rifiutasse la carica, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta Compilazione e custodia.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria Amministrazione per un importo di 1.000,00 € (diconsi mille euro). Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

A. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Segretario

della Compagnia;

B. detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;

C. i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l' importo di € 500,00 (cinquecento/00).

D. Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.

E. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

ART. 11

Contabilità e Amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare è documentata dalla tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri contabili:

1. Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:

- le pattuglie comandate in servizio;
- le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte con l'indicazione delle squadre;

2. Registro delle deliberazioni della Compagnia;

3. Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;

4. Registro dei danni;

5. Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;

6. Registro degli imputamenti e dei rifiuti;

7. Registro dei danneggiati e dei danneggianti;

8. Registro delle tenture;

9. Registro delle udienze barracellari;

10. Registro delle notifiche;

11. Registro giornale cassa.

Il Registro giornale di cassa deve portare per ogni foglio il bollo del Comune e la firma del Sindaco. A fine

esercizio e dopo sistematici i conti, verrà depositato nell'Archivio del Comune.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa finale. Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15/7/1988 n. 25.

E' altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti. Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

ART. 12

Utili della Compagnia Barracellare

Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, in particolare sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di Tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di TADASUNI. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia. Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.

Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 13) prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale. Si precisa che gli utili vengono ripartiti nel seguente modo:

- a. 12% al Capitano;
- b. 3% agli Ufficiali;
- c. le restanti parti ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle attività di controllo, compresi gli Ufficiali.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle

spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- a. gli emolumenti dovuti al segretario;
- b. le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- c. tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 13

Responsabilità della Compagnia barracellare

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salvo azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 12) costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

ART. 14

Competenza territoriale della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare espletta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3,5,10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988,n. 25.

ART. 15

Accertamento violazioni di norme

Nelle materie di competenza di cui all'art. 3) del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n.689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Le violazioni accertate di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in

triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 16

Attività di collaborazione

La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi. Nel rispetto delle linee tracciate dall'Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Curerà inoltre l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che dovessero intervenire nel territorio comunale.

Sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i Comuni contermini.

La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.'88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

ART. 17

Assicurazione e custodia dei beni

I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art.3 del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art.20 della L.R. N. 25/88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto o del pubblico bando con il quale il Sindaco avverte la popolazione dell'immissione in servizio della Compagnia, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di almeno due coerenze per ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonché il tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto con l'indicazione delle località.

I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno. Trascorso il termine di cui al comma tre del presente articolo e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovratassa pari al 20% dei diritti dovuti.

La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.

E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n.799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

E' facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai

sensi dell'art. 51 della L. R. 28 Aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.

Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

ART. 18

Premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo, saranno assoggettate a doppia tassazione, cioè dovrà essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura (es. un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto, e alla tariffa per le patate).

Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione del C.C., secondo le seguenti voci:

TIPO DI COLTURA PREMIO DI

ASSICURAZIONE

€uro/Ha x Anno (a) 5%

di b)

Valore assicurato

€uro /Ha x Anno b)

pascolo 3,00 60,00

Foraggere 5,00 100,00

Altre colture erbacee 4,00 80,00

Vigneto 10,00 200,00

Frutteto 23,00 460,00

Impianti silvo forestali 10,00 200,00

oliveto 14,00 280,00

grano 5,00 100,00

orzo 4,00 80,00

avena 4,00 80,00

barbabietola 9,00 180,00

mais 7,00 140,00

pomodoro 13,00 260,00

patate 13,00 260,00

Angurie 13,00 260,00

Meloni 13,00 260,00

cipolle 13,00 260,00

carciofo 13,00 260,00

Altre ortive 13,00 260,00

E' data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Per numero di richieste utili si intendono, come numero minimo di beni da assicurare:

almeno n° 35 aziende con fabbricati singoli o plurimi; n° 6.000 capi ovini; n° 500 capi

suini; n° 200 capi di bestiame grosso.

ART. 19

Tariffe e compensi

Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D.14.07.1898 n. 403.

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

ART. 20

Furti e danneggiamenti

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati. Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'accertamento da parte del danneggiato. In caso contrario la Compagnia non è

tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e inoltra una ricevuta al denunciante.

Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento dei covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva è necessario che il proprietario ne faccia speciale denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre i seguenti limiti, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia:

- gg 5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva;
- gg. 20 per i manipoli di fave.

La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e nei tralci di vite, purché ne venga fatta denuncia come nel comma precedente; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammucchiata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.

I proprietari, perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, geccali o serrature in ferro, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.

La Compagnia - salvo eccezioni concordate tra le due parti - non risponderà dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini:

per le fave, orzo, piselli, lenticchie il 30 giugno

per il grano, ceci, cicerchie il 31 luglio

per le mandorle il 15 ottobre

per l'uva il 31 ottobre

per i fichi d'india, fagioli, pomodori il 30 novembre

per le olive il 28 febbraio

per gli agrumi il 30 maggio

E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

A. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svelando erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;

B. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di 30,00 euro oltre il risarcimento danni.

Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle

vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa di 50,00 euro salvo l'azione penale.

ART. 21

Indennità

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziatato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

ART. 22

Perizia dei danni

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno. Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 23

Requisiti degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- A. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- B. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di TADASUNI;
- C. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti. All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti.

- per ogni perizia euro 35,00;
- per indennità di trasferta, a KM, 1/5 del costo per litro di benzina.

19

ART. 24

Tariffe – bestiame tenturato

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia per i diritti di tentura:

- da euro 25 a euro 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 50 a euro 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 75 a euro 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 25 a euro 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 50 a euro 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 75 a euro 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- da euro 35 a euro 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- da euro 40 a euro 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- da euro 60 a euro 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- da euro 30 a euro 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- da euro 60 a euro 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- da euro 80 a euro 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica. In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato. Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

capi bovini, equini e suini euro 5,00 x giorno x capo ;

capi ovini e caprini euro 2,00 x giorno x capo;

oltre alla indennità di accompagnamento di euro 10,00 per ogni ora assistenza di ciascun barracello tenturante. Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n° 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.

Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il

bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:

- da euro 25 a euro 500 - sino a 50 capi ovini o caprini;
- da euro 50 a euro 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini;
- da euro 75 a euro 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini;
- da euro 25 a euro 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini;
- da euro 50 a euro 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
- da euro 75 a euro 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini;

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione. E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di euro 1,00 a capo minuto e euro 5,00 a capo grosso.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni. Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte e invitare denuncianti a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 25

Infrazioni e sanzioni disciplinari

I barracelli che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, di € 50,00, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità,

ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 26

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

ART. 27

Provvedimenti disciplinari per il capitano

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 15) può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracellari.

ART. 28

Rinvio

Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modifica della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.